



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1617 del 24/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1462 del 01/12/2022

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 al dipendente con matricola n. 1835.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo n.165/2001

(D.D. n. 1569 del 24/12/2021)

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.335 del 25/03/2022, il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato, in quanto referente unico, ad usufruire dei benefici della legge n. 104/92 e successive modifiche per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, giusta Sentenza n. 238/2022 pubbl. il 10/02/2022 - R.G. n. 1137/2020 del Tribunale di Patti;

CHE, con istanza del 08/11/2022, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 36416/22, il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ha chiesto a modifica della precedente autorizzazione, di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere, alternativamente con altro avente diritto, la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente, nella quale lo stesso dichiara di assistere alternativamente con altro avente diritto il familiare disabile per giorni 2 o 12 ore di permesso mensile;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992, così come segue:

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo

*pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.** Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”*

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L. R. n. 8/2014;

VISTA la L. R. n. 26/2014;

VISTA la L. R. n. 15/2015;

VISTA la L. R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

REVOCARE la precedente autorizzazione concessa con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 25/03/2022;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 2 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 12 mensili, per assistere, alternativamente con altro avente diritto, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art.3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Felice Sparacino

(Firmato Digitalmente)

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165/2001

(D. D. n. 1569 del 24/12/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Felice Sparacino

(Firmato Digitalmente)

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs. n. 165/2001

(D. D. n. 1569 del 24/12/2021)